

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO 1

1. Dopo l'articolo 580 c.p., è aggiunto il seguente:

"Articolo 580-bis (Sfide estreme)

1. Chiunque, al fine di promuovere o partecipare a sfide estreme, di qualunque natura esse siano, pone in pericolo la propria o l'altrui incolumità, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. La pena è aumentata:

1) nei confronti del promotore;

2) nel caso in cui la condotta è diffusa online o con qualunque altro mezzo di diffusione di massa;

3) nel caso in cui la condotta è posta in essere mediante l'utilizzo, in qualunque modo, di un mezzo di trasporto pubblico o privato.

3. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa, deve essere subordinata alla frequenza di un adeguato corso di recupero psicologico pubblico."